3 maggio 2021 ISSN 2465-3543

		SOMMARIO
	• <u>In evidenza</u>	Pag. 1
	<ul> <li>Conservazione delle fatture elettroniche</li> <li>Scadenze modello 730/2021</li> <li>Check list raccolta dati per Modello Redditi</li> <li>Check list oneri deducibili</li> <li>Check list oneri detraibili</li> <li>Rivalutazione dei beni d'impresa e implicazioni contabili</li> <li>Contributi Ivs 2021 per artigiani e commercianti</li> <li>Retribuzione e contributi 2021 lavoratori domestici</li> <li>Contributi Enasarco 2021</li> </ul>	Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 10
31	Principali adempimenti mese di maggio 2021	Pag. 11



# <u>In evidenza</u>

FALSE FATTURE PER COSTI E DETRAZIONE IVA

- La Corte di Cassazione ha affermato che utilizzare fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l'Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell'istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.
- Inoltre, con le modifiche in vigore da fine 2019, il reato in argomento è sanzionato, per i casi di imponibili fittizi superiori a € 100.000, con la reclusione da 4 a 8 anni, quindi, applicando l'aumento previsto per la continuazione, si arriva a pene particolarmente elevate.

3 maggio 2021



# Conservazione delle fatture elettroniche

Il comunicato stampa del Mef 13.03.2021, n. 49, anticipando quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. 41/2021, ha previsto la possibilità di procedere alla conservazione delle fatture elettroniche del 2019 **fino al 10.06.2021**. In altri termini, ha concesso 3 mesi in più rispetto alla scadenza originaria fissata al 10.03.2021 (considerato che la dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - doveva essere presentata entro il 10.12.2020).

A regime, infatti, la conservazione delle fatture elettroniche deve essere eseguita entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 3, c. 3 D.M. 17.06.2014).

# CONSERVAZIONE ELETTRONICA

- La conservazione elettronica è una procedura legale/informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico. Più nel dettaglio, la conservazione elettronica equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici, permettendo ad aziende e all'amministrazione pubblica di risparmiare sui costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione. Il risparmio è particolarmente significativo per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni.
- Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale che è "bloccato" nella forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale.
- Infatti, mediante la firma digitale è data la "paternità" e reso immodificabile un documento informatico; la marca temporale, infine, permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto.

# Disciplina

- Dal 27.06.2014 la conservazione sostitutiva dei documenti informatici è disciplinata dal D.M. 17.06.2014, che ha abrogato, sostituendolo, il D.M. 23.01.2004, applicabile fino al 26.06.2014.
- Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici avvengono nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (art. 71 D. Lgs. 82/2005 e art. 21, c. 3 D.P.R. 633/1972).

TERMINI
A REGIME DI
CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
(COMPRESE
LE FATTURE
ELETTRONICHE)

- La conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere effettuata entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
- Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'Iva, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati.

TERMINI
DI CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE
ELETTRONICHE
DEL 2019 PROROGA

Per le sole fatture elettroniche del 2019 la conservazione elettronica potrà avvenire entro il 10.06.2021. II D.L. 41/2021 ha previsto la **proroga di 3 mesi** dalla scadenza originaria, fissata al 10.03.2021 (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - che doveva essere presentata entro il 10.12.2020).

3 maggio 2021



# Scadenze modello 730/2021

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

Tavola

Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

Scadenze	Sostituto d'imposta	Caf o professionista	Contribuente
Entro il 16.03	<ul> <li>Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.</li> <li>Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.</li> </ul>		Riceve dal sostituto d'imposta la Certifi- cazione Unica dei redditi percepiti e del- le ritenute subite.
A partire dal 10.05			Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
Entro il 15.06	<ul> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> </ul>	<ul> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> </ul>	<ul> <li>Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> <li>Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> </ul>
Entro il 29.06	<ul> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> </ul>	<ul> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> </ul>	<ul> <li>Riceve ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.</li> <li>Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.</li> </ul>
A partire da luglio ed entro novembre	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.		Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.      Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.





Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 07/06/2021 da STUDIUM COMM. ASSOCIATI [ segreteria@studiumvi.com ]

## Circolare Notiziario (versione breve) n. 4/2021

3 maggio 2021



# Check list raccolta dati per Modello Redditi

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l'anno 2020.

- vendite (abitazione principale: □ Sì □ No); - locazioni (compresa copia del contratto); - altro:	Sì Sì Sì Sì Sì Sì		No No No No
Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2019 o, comunque, previste entro il 16.06.2021:	Sì Sì Sì Sì Sì Sì		No No No
- vendite (abitazione principale: □ Sì □ No); - locazioni (compresa copia del contratto); - altro:	Sì Sì Sì Sì Sì		No
- locazioni (compresa copia del contratto); - altro:	Sì Sì Sì Sì		
- altro:	Sì Sì Sì		No
<ul> <li>Canoni di locazione.</li> <li>Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.</li> <li>Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).</li> <li>Attività di natura finanziaria detenute all'estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).</li> <li>Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).</li> <li>Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:</li> <li>prestazioni occasionali;</li> <li>provvigioni;</li> <li>redditi di lavoro autonomo;</li> <li>diritti d'autore;</li> <li>associazione in partecipazione;</li> <li>redditi di impresa;</li> <li>redditi di partecipazione;</li> <li>altro:</li> <li>Altri redditi:</li> </ul>	Sì Sì Sì	×	
● Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.       □         ● Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).       □         • Attività di natura finanziaria detenute all'estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).       □         • Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità lnail, gettoni presenza, ecc.).       □         • Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:       □         - prestazioni occasionali;       □         - provvigioni;       □         - redditi di lavoro autonomo;       □         - associazione in partecipazione;       □         - redditi di impresa;       □         - redditi di partecipazione;       □         - altro:       □         • Altri redditi:       □	Sì Sì	_	No
■ Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).      ■ Attività di natura finanziaria detenute all'estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).      ■ Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).      ■ Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:      □ prestazioni occasionali;      □ provvigioni;      □ redditi di lavoro autonomo;      □ diritti d'autore;      □ associazione in partecipazione;      □ redditi di impresa;      □ redditi di partecipazione;      □ altro:	Sì		No
■ Attività di natura finanziaria detenute all'estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).     ■ Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).     ■ Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:     □ prestazioni occasionali;     □ provvigioni;     □ redditi di lavoro autonomo;     □ diritti d'autore;     □ associazione in partecipazione;     □ redditi di impresa;     □ redditi di partecipazione;     □ altro:			No
Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).      Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:	Sì	$\boxtimes$	No
indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).  • Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:  - prestazioni occasionali;  - provvigioni;  - redditi di lavoro autonomo;  - diritti d'autore;  - associazione in partecipazione;  - redditi di impresa;  - redditi di partecipazione;  - altro:  • Altri redditi:		×	No
- prestazioni occasionali; ⊠ - provvigioni; □ - redditi di lavoro autonomo; □ - diritti d'autore; □ - associazione in partecipazione; □ - redditi di impresa; □ - redditi di partecipazione; □ - altro: □ • Altri redditi: □	Sì		No
- provvigioni; - redditi di lavoro autonomo; - diritti d'autore; - associazione in partecipazione; - redditi di impresa; - redditi di partecipazione; - altro:	Sì		No
- redditi di lavoro autonomo;  - diritti d'autore;  - associazione in partecipazione;  - redditi di impresa;  - redditi di partecipazione;  - altro:  - Altri redditi:	Sì	_	No
- diritti d'autore; - associazione in partecipazione; - redditi di impresa; - redditi di partecipazione; - altro:	Sì	_	No
- associazione in partecipazione;  - redditi di impresa;  - redditi di partecipazione;  - altro:	Sì	_	No
- redditi di impresa;  - redditi di partecipazione;  - altro:  - Altri redditi:	Sì	_	No
- redditi di partecipazione;  - altro:  - Altri redditi:	Sì	_	No
- altro:	Sì	_	No
• Altri redditi:	Sì		No
	Sì		No No
- amm amm.	Sì		
·	Sì Sì		No No
- provvigioni;  - dividendi su azioni;		_	No
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	Sì	_	No
- plusvalenze da cessioni di quote;	Sì	╁╏	No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):		1	No
•	Sì		No
• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.	Sì		No
Contributi previdenziali ed assistenziali:			
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	Sì		No
- contributi previdenziali volontari;	Sì	$\times$	No
- contributi per colf e baby-sitter;	Sì		No
	Sì		No
- contributi per fondi integrativi SSN;	Sì	_	No
- Inail casalinghe;	Sì		No
- altro:	Sì	×	No
<ul> <li>Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.</li> <li>Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a €</li> </ul>	Sì		No
129,11 per ciascun soggetto).  • Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo	Sì	$\boxtimes$	No
complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).			
Spese mediche e di assistenza a disabili.		_	No
Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).      □	Si	$\perp \sqcup$	No
Quietanze interessi passivi:	0,	<del> </del>	NI.
	Sì		No
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;	<b>C</b> )	$\times$	No
- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).	<u>ی</u>		INU



CHECK LIST RACCOLTA DATI MODELLO REDDITI (COMPILABILE)

3 maggio 2021



# Check list oneri deducibili

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo; le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

		Dichiarazione d	ei redditi anno?	.020			
Cog	nome Rossi		Nome	Mari	0		
		One	ri deducibili				
		Oneri deducibili		lessivo	1		
		Descrizione	p.		Note		Importo
	Assegno periodico co					€	
		ndite, vitalizi) corrisposti in forza di tes	tamento o donazio	one.		€	
X		ti servizi domestici e familiari.			Massimo € 1.549,37	€	1,000,00
	sionistico di apparter  1. i contributi agric la propria posizi  2. i contributi versi mestici (c.d. ass  3. i contributi prev sionistico di app  4. di periodi assici	ali e assistenziali obbligatori e volon lenza. Rientrano tra queste spese and oli unificati versati all'Inps – Gestione one previdenziale e assistenziale; lati per l'assicurazione obbligatoria Ina sicurazione casalinghe); idenziali e assistenziali versati facolt partenenza, compresi quelli per la rico urativi, per il riscatto degli anni di laur il cosiddetto "fondo casalinghe".	che:  ex Scau – per cos  il contro gli infortu  ativamente all'ente ngiunzione;	stituire uni do- e pen-			
	Spese mediche e ass					€	
	Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.					€	
		di avviamento corrisposta al condutt		on abi-		€	
		i genitori adottivi di minori stranieri   adozione internazionale.	per l'espletamento	della	50% delle spese sostenute	€	
	Contributi per Fondi i	ntegrativi del SSN.			Massimo € 3.615,20	€	
	Contributi per ONG e	per Paesi in via di sviluppo.			Massimo 2% del reddito dichiarato	€	
	Erogazioni liberali a f	avore di istituzioni religiose.			Massimo € 1.032,91	€	
	Erogazioni a enti uni	versitari di ricerca ed enti parco.				€	
	Contributi versati alle	forme pensionistiche complementari	o individuali.		Massimo € 5.164,57	€	
		oggetto, se tassate in anni precedent				€	
		lle Onlus riconosciute, associazioni ssociazioni di volontariato.	di promozione s	sociale	Massimo 10% reddito dichiarato	€	
	Erogazioni liberali da favore di persona con	a parte di soggetti privati nei confront n disabilità grave.	i di trust/fondi spe	eciali a	Massimo 20% reddito dichiarato e comunque non superiore a € 100.000,00	€	
	Altri oneri:						
						€	
						€	
		Contributi per pre	evidenza complen	nentare	•		
		Descrizione			Impo	rto	
X	Contributi a deducibi	ità ordinaria.			€		2.000,00
	Contributi versati a fo	ondi di squilibrio di monetario.			€		
П	Contributi versati da	lavoratori di prima occupazione.			€		



**CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI (COMPILABILE)** 

Contributi versati per familiari a carico. Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici. €

3 maggio 2021



# Check list oneri detraibili

Nella **sezione I del quadro E del modello 730** e del **quadro RP del modello Redditi PF** sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

		Dichia	razione dei redditi anno2020			
Co	gnome	Rossi	Nome Mario			
			Oneri detraibili			
			r i quali spetta la detrazione del 19%			
		Descrizione	Note			Importo
☑ Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.		carico) e per assicurazioni sul ri-	<ul> <li>Massimo detraibile € 530,00 per cor o invalidità permanente non inferiore</li> <li>Massimo detraibile € 750,00 per contifinalizzati alla tutela delle persone con c</li> <li>Massimo detraibile € 1.291,14 per cautosufficienza compimento attività q</li> <li>Se il contratto è stato stipulato o 31.12.2000 necessitano speciali requ</li> </ul>	al 5%. ratti rischio morte o lisabilità grave. contratti rischio non uotidiana. rinnovato dopo il	€	530,00
	Premi per as i	ssicurazione contro calamità natura-			€	
	Interessi mu principale.	tui ipotecari per acquisto abitazione	Massimo € 4.000,00.		€	2.000,00
	Interessi mu edilizio.	tui contratti nel 1997 per recupero	Massimo € 2.582,28.		€	
		utui ipotecari per acquisto altri imati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83.		€	
			Massimo € 2.582,28.		€	
			Fino al valore dei redditi dei terreni.		€	
<b>X</b> :	Spese sanita	arie generiche e specialistiche (an-		Meno franchigia	€	500,00
		iliari a carico).	Spese per acquisto di medicinali.	di € 129,11.	€	300,00
	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.  Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).				€	
				€		
			€			
			€			
	Spese acqui	sto e mantenimento cani guida per (anche per familiari a carico).	<ul> <li>Una sola volta in 4 anni.</li> <li>Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00.</li> </ul>		€	
	Spese sanitorecedenti.	arie rateizzate sostenute in anni			€	
	Contributi ve	ersati <b>per i familiari a carico</b> relativi egli anni di laurea.			€	
	Spese per a		Non superiore a € 632,00 per ogni figlio		€	350,00
		ve a beni soggetti a regime vincoli-			€	
$\boxtimes$	Spese veteri	narie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 50	00,00).	€	350,00
	Spese adde	tti assistenza personale (anche per arico).	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 4 cumentazione medica.	0.000,00) con do-	€	
$\boxtimes$ :	Spese attivit	à sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 a	nni).	€	200,00
		i locazione sostenute da studenti uni- sede (anche per familiari a carico).	Massimo € 2.633,00.		€	
	Spese funeb	ri.	<ul> <li>Massimo € 1.550,00 a decesso.</li> <li>Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.</li> </ul>		€	
⊠ (	Spese istruz	ione <b>(anche familiari a carico)</b> .	<ul> <li>Primo ciclo istruzione per l'infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente.</li> <li>Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali</li> </ul>		€	1.500,00
	Spese per in	termediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitaz		€	
	•	bbonamenti al trasporto pubblico.	Massimo € 250,00	-	€	
	<u> </u>	r i quali spetta detrazione 19%.			€	



3 maggio 2021



# Rivalutazione dei beni d'impresa e implicazioni contabili

La rivalutazione dei beni d'impresa è sempre facoltativa e opera in deroga alle disposizioni previste dal Codice Civile, in particolare dall'art. 2426, e di ogni altra disposizione di legge in tema di bilancio d'esercizio. La rivalutazione dei beni, con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali, può essere di natura economica o monetaria. L'ultima rivalutazione in ordine di tempo, applicabile nel bilancio al 31.12.2020, è contenuta nella L. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020.

#### **METODOLOGIE** CONTABILI

- L'Organismo Italiano di Contabilità, con la pubblicazione del documento interpretativo n. 7, ha confermato 3 distinte modalità contabili di rivalutazione dei beni ammortizzabili materiali e immateriali:
  - rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
  - rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
  - riduzione del fondo ammortamento.
- Indipendentemente dalla modalità contabile adottata, il bene oggetto di rivalutazione è iscritto in bilancio al medesimo valore netto contabile che successivamente deve essere ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.

## **AMMORTAMENTI**

- La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o di un bene immateriale non comporta una modifica della vita utile, fermo restando la necessità di aggiornare eventualmente la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima (OIC 16 e OIC 24).
- Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva. Pertanto, l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

Nel caso specifico della rivalutazione prevista dal D.L. 104/2020, l'ammortamento nel bilancio d'esercizio 2020 è calcolato ante rivalutazione; sarà il bilancio 2021 che "sconterà" il maggior importo di ammortamento, comprensivo della quota di rivalutazione effettuata nel bilancio 2020.

#### Esempio n. 1

#### Rilevazione contabile della rivalutazione

La società Alfa detiene un immobile iscritto nel bilancio al 31.12.2019 i cui valori sono:

- costo storico: € 3.000.000
- fondo ammortamento: € 2.100.000
- quote annue di ammortamento, costanti (3%): € 90.000
- valore netto contabile al 31.12.2019: € 900.000
- vita utile residua al 31.12.2019: 10 anni.

DATI

La società decide di rivalutare l'immobile nel bilancio 2020 e stima un valore di mercato pari a € 1.350.000. La rivalutazione da effettuare è, pertanto, pari a € 540.000, ottenuto come differenza tra il valore così determinato (€ 1.350.000) e il valore netto contabile derivante dal bilancio al 31.12.2020, post ammortamento, pari a € 810.000 (€ 900.000 - € 90.000).

#### Rivalutazione del cespite e del relativo fondo ammortamento

- Occorre determinare l'incremento percentuale del valore netto contabile che, nel caso specifico è pari al 66,667% (€ 540.000/€ 810.000).
- Tale incremento deve essere aggiunto sia al costo storico sia al fondo ammortamento al 31.12.2020. Pertanto:
  - rivalutazione del bene: € 3.000.000 x 66,667% = € 2.000.010;
  - rivalutazione del fondo ammortamento: € 2.190.000 x 66,667% = € 1.460.010;
  - rivalutazione del valore netto contabile: € 2.000.010 € 1.460.010 = € 540.000.
- La scrittura contabile è la seguente:

**P** B II 1 Fabbricati strumentali 2.000.010 1.460.010 Fondo ammortamento PAIII Riserva di rivalutazione 540.000 Il costo storico rivalutato non dovrebbe raggiungere un valore che ecceda il valore di sostituzione (costo di acquisto di un nuovo

bene della medesima tipologia), poiché in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva sarà la seguente (3% sul valore rivalutato):

Riserva di rivalutazione Debiti tributari

A partire dal 2021 il nuovo ammortamento sarà pari a € 150.000, corrispondente a 1/9 (dove 9 sono anni vita utile) del valore netto contabile dell'immobile al 31.12.2020 post rivalutazione (€ 1.350.000), corrispondente al 3% del nuovo valore contabile lordo di € 5.000.010.

#### Rivalutazione del solo costo storico del bene

- L'intera rivalutazione, pari a € 540.000, è attribuita al valore del cespite, senza modificare l'ammontare del relativo fondo di ammortamento.
- La scrittura contabile è la seguente:

540.000 Fabbricanti strumentali Riserva di rivalutazione а

Non cambia la rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva e l'ammontare dell'ammortamento a partire dall'esercizio 2021.

#### Riduzione del fondo di ammortamento

La rivalutazione, pari a € 540.000, è utilizzata per ridurre il fondo di ammortamento, senza modificare il valore originario del cespite. In questa ipotesi, la rilevazione contabile è la seguente:

540,000 PAIII Fondo ammortamento immobile а Riserva di rivalutazione Non cambia la rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva e l'ammontare dell'ammortamento a partire dall'esercizio

3 maggio 2021



# Contributi Ivs 2021 per artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2021, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%. Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2021, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell'art. 1, c. 284 L. 145/2018. Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

# SCADENZE ORDINARIE 2021 Salvo proroghe per "Coronavirus"

Quote fisse sul minimale di reddito.

Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2021).

Saldo anno 2020.

17.00.2021
20.08.2021
16.11.2021
16.02.2022
30.06.20211
30.11.2021
30.06.2021 <sup>1</sup>

17 05 2021

Nota<sup>1</sup>

- Termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40%. La suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di
  compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.
- La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.

#### Tavola n. 1

Prospetto riassuntivo anno 2021 - Artigiani

Fasce di reddito			Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni Annuale	Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni Annuale	
Fino a	€	15.953,00 <sup>1</sup>	24%	22,35%	
Oltre	€	15.953,00	24%	22.250/	
Fino a	€	47.379,00	24%	22,35%	
Oltre	€	47.379,00	25%	22.250/	
Fino a	€	78.965,00 <sup>2</sup>	25%	23,35%	
Contributo minimo <sup>3</sup>	Annuale		€ 3.836,16	€ 3.572,94	
Contributo massimo	Annuale		€ 19.267,46	€ 17.964,54	

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- 1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.

# Note Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.289,96 (€ 23.598,55 per coadiuvanti fino a 21 anni)].

3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

## Tavola n. 2

#### Prospetto riassuntivo anno 2021 - Commercianti

Fasce di reddito			Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni Annuale	Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni Annuale	
Fino a	€	15.953,00 <sup>1</sup>	24,09%	22,44%	
Oltre	€	15.953,00	24.000/	20.440/	
Fino a	€	47.379,00	24,09%	22,44%	
Oltre	€	47.379,00	25.000/	00.440/	
Fino a	€	78.965,00 <sup>2</sup>	25,09%	23,44%	
Contributo minimo <sup>3</sup>	Annuale		€ 3.850,52	€ 3.587,29	
Contributo massimo	Annuale	1	€ 19.338,53	€ 18.035,61	

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese.
- 1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.

#### Note

- 2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.382,71 (€ 23.682,30 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
- Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

domestici.

## Circolare Notiziario (versione breve) n. 4/2021

# Retribuzione e contributi 2021 lavoratori domestici

Per il 2021 sono state confermate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2020 per i lavoratori

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non riguarda i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

# Tavola n. 1 Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo <u>indeterminato</u>

	Retribuzione oraria	Importo contributo orario				
Effettiva			Comprens	ivo quota CUAF	Senza quota CUAF <sup>1</sup>	
		Convenzionale	Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto	Fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,43	€ 0,36	€ 1,44	€ 0,36
di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,62	€ 0,41	€ 1,63	€ 0,41
	<b>Oltre € 9,86</b>	€ 9,86	€ 1,97	€ 0,49	€ 1,98	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,22	€ 1,04	€ 0,26	€ 1,05	€ 0,26

## Tavola n. 2 Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato<sup>2</sup>

	Retribuzione oraria	Importo contributo orario				
Effettiva			Comprensivo quota CUAF		Senza quota CUAF <sup>1</sup>	
		Convenzionale	Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto	Fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,53	€ 0,36	€ 1,54	€ 0,36
di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,73	€ 0,41	€ 1,74	€ 0,41
	Oltre € 9,86	€ 9,86	€ 2,11	€ 0,49	€ 2,12	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,22	€ 1,12	€ 0,26	€ 1,12	€ 0,26

Note
 Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).
 Comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui all'art. 2, c. 28 L. 92/2012.

SCADENZE DEI VERSAMENTI

Contributi relativi al 1° trimestre 2021	10.04.2021
Contributi relativi al 2° trimestre 2021	10.07.2021
Contributi relativi al 3° trimestre 2021	10.10.2021
Contributi relativi al 4° trimestre 2021	10.01.2022
Cessazione del rapporto di lavoro	Entro 10 giorni successivi alla cessazione



MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1.01.2021

3 maggio 2021



# Contributi Enasarco 2021

Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2021, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

> Il contributo Enasarco 2021 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2021.

La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall'agente.

#### CONTRIBUZIONE **ENASARCO**

Ogni anno l'Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.

- I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
  - 20.05, per il 1° trimestre;
  - 20.08, per il 2° trimestre;
  - 20.11, per il 3° trimestre;
  - 20.02, per il 4° trimestre.

#### **ALIQUOTA** DAL 1.01.2021

#### Il contributo Enasarco è pari al 17%

Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).

#### **AGENTE** PLURI-**MANDATARIO**

#### Massimale provvigionale

€ 25.682,00 per ciascun preponente.

#### Massimale contributivo

€ 4.365,94 per ciascun preponente.

Di cui € 2.182,97 a carico dell'agente.

#### **Minimale** contributivo1

€ 431,00 per ciascun preponente.

€ 107,75 per ogni trimestre.

#### **AGENTE** MONO-**MANDATARIO**

### Massimale provvigionale

€ 38.523.00.

#### Massimale contributivo

€ 6.548,91.

Di cui € 3.274,46 a carico dell'agente.

#### Minimale contributivo1

€ 861,00.

€ 215,25 per ogni trimestre.

**GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE** O UGUALE A 30 **ANNI OPERANTI** IN FORMA **INDIVIDUALE** 

- È prevista la riduzione dell'aliquota come segue:
- 1° anno solare (2021), contributo 11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell'agente;
- 2° anno solare, contributo 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell'agente;
- 3° anno solare, contributo 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell'agente.
- Minimale contributivo agente plurimandatario € 215,50 pari a € 53,875 per ogni trimestre.
- Minimale contributivo agente monomandatario € 430,50 pari a € 107,625 per ogni trimestre.

**AGENTI IN FORMA** DI S.P.A. O S.R.L. Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.

	4,00%	<ul><li>3,00% carico ditta.</li><li>1,00% carico agente.</li></ul>	Fino a € 13.000.000.
Aliquote a carico	2,00%	<ul><li>1,50% carico ditta.</li><li>0,50% carico agente.</li></ul>	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.
del mandante	1,00%	<ul><li>0,75% carico ditta.</li><li>0,25% carico agente.</li></ul>	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.
	0,50%	<ul><li>0,30% carico ditta.</li><li>0,20% carico agente.</li></ul>	Oltre € 26.000.000.

Nota<sup>1</sup>

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

3 maggio 2021



#### **SCADENZARIO**

# Principali adempimenti mese di maggio 2021

Scad.	2021

#### Tributo Contributo

# Descrizione

Sabato 1 maggio Attività di notifica e pignoramenti Ripresa - Dal 1.05.2021 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore a seguito della cessazione degli effetti della sospensione, fino al 30.04.2021, delle attività di notifica di nuove cartelle, altri atti di riscossione, pignoramenti, ecc. (D.L. 41/2021).

Lunedì 3 maggio Credito d'imposta investimenti

Istanza investitori - Termine di invio dell'istanza in relazione al credito d'imposta per conferimenti in società (Provv. Ag. Entrate 11.03.2021).

Lunedì

Imposte dirette

730 precompilato - Dal 10.05.2021 è disponibile il modello 730 precompilato.

10 maggio

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogati-

Iva

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L.

Sabato 15 maggio

> Associazioni sportive

Imposta

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integra-

Imposte dirette

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2021 mediante il modello F24.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2021

Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

Ripresa - Versamento della 5ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese

Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Versamento - Termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2020 (D.L. 41/2021).

Autoliquidazione - Termine di versamento della 2º rata del premio di autoliquidazione 2020/2021.

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

dilettantistiche

di bollo

Iva

Domenica1 16 maggio

Sospensione versamenti per Covid Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle Transazioni finanziarie Imposta sui servizi digitali Inail

Inps

3 maggio 2021

Principali adempimenti mese di maggio 2021 (segue)		
Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica¹ 16 maggio (segue)	Inps (segue)	<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.
		<b>Ripresa contributi sospesi</b> - Termine di versamento della 5ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
Giovedì 20 maggio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2021.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Martedì 25 maggio	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intra- comunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 28 maggio	Contributo a fondo perduto	Istanza - Termine di invio dell'istanza ex art. 1 D.L. 41/2021.
Domenica <sup>1</sup> 30 maggio	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
Lunedì 31 maggio	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione</b> , <b>fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Liquidazioni periodiche</b> - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2021.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020).
	Cartelle di pagamento	Versamento - Termine di versamento dei pagamenti sospesi causa Covid derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dal 8.03.2020 al 30.04.2021 (D.L. 44/2021).
	Adeguamento ambienti di lavoro	<b>Credito d'imposta</b> - Termine di invio della comunicazione relativa alle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020, ai fini della fruizione del credito d'imposta ex D.L. 34/2020.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Fasi	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2021 per i dirigenti in servizio.
	Enpacl	<b>Contribuzione 2020</b> - Per i consulenti del lavoro che hanno optato per la rateazione della contribuzione 2020, a partire da maggio 2021 riprende il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa (Comunicato Enpacl 29.10.2020).
	Tasse auto- mobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1º quadrimestre 2021 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).
		Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2021

Enti del terzo

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.

alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 41/2021).

Adeguamenti statutari - Entro il 31.05.2021 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l'adeguamento degli statuti

- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].